



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO
*Dottore commercialista
Consulente del lavoro
Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI
RAG. RICCARDO BOLOGNA
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE
DOTT. MICHELE VENTURI

FATTURA ELETTRONICA IN PILLOLE
CASI PRATICI

CASO PRATICO N. 6

FATTURA ELETTRONICA E DETRAZIONE DELL'IVA

L'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva nasce contemporaneamente all'esigibilità del tributo ma può essere concretamente eseguito solo con la ricezione del documento.

Nell'attuale sistema "cartaceo" è possibile che vi sia assoluta coincidenza tra la data di emissione del documento e il momento di ricezione dello stesso da parte del destinatario (si pensi ad una fattura consegnata a mano o inviata in allegato ad una mail). Con la fattura elettronica, al contrario, tenuto conto dei tempi tecnici richiesti dal processo di formazione, controllo ed invio del file, la fattura sarà ricevuta dal destinatario qualche giorno dopo rispetto a quello in cui il cedente o prestatore procede all'invio della fattura stessa: il momento di ricezione della fattura elettronica infatti coincide con la data in cui il Sistema di Interscambio consegna il documento al soggetto destinatario (o è resa disponibile a seconda delle modalità di ricezione), ovvero con la data di presa visione del file da parte del cessionario/committente soggetto Iva (diverso dai minimi e forfettari) qualora il Sdi non sia riuscito a recapitare il documento e lo abbia messo a disposizione nell'area riservata fatture e corrispettivi.

Ciò avrebbe creato un'evidente anomalia, causata esclusivamente dalle modalità di trasmissione e ricezione dei documenti in formato elettronico, pertanto, l'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che:

entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

ESEMPIO 1

“ Una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019, ricevuta attraverso il Sdi il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

ESEMPIO 2

“ Una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 31 dicembre 2019, ricevuta attraverso il Sdi il giorno 2 gennaio 2020, il diritto alla detrazione dell'imposta potrà essere esercitato solo con riferimento al mese di gennaio.